

Thomas Casadei, *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, Firenze, Firenze University Press, 2012.

di **Tito Menzani**



Stando all'autorevole Enciclopedia Treccani, i diritti sociali sarebbero quell'insieme di facoltà riconosciute dalla legge ai lavoratori nei confronti del datore di lavoro, anche con riferimento alla correttezza delle relazioni industriali; oppure, in senso più ampio, il complesso delle tutele e dei servizi erogati dallo Stato e dagli enti locali al fine di garantire una rete di protezione sociale, e dunque il welfare in tutte le sue articolazioni principali. È proprio da questo controverso perimetro che parte l'analisi concettuale di Thomas Casadei.

Essa rappresenta – come del resto indica molto bene il sottotitolo – un percorso filosofico-giuridico in un ambito più complesso di quel che si possa pensare in prima istanza. Si tratta di una rielaborazione di saggi che Casadei aveva già pubblicato su rivista scientifica o volume collettaneo, ora rivisti e cuciti assieme per costruire un filo interpretativo *ex novo*. Non a caso il volume appare nella collana *Strumenti per la didattica e la ricerca*, che spesso tiene insieme un paradigma argomentativo forte che, viceversa, si appoggia su un

testo abbastanza agile, scevro di pesanti apparati accademici.

Possiamo senz'altro dire che questa operazione auto-rapsodica riesce compiutamente. Casadei ci conduce per mano tra i meandri della discussione sui diritti sociali che si è costruita nel tempo, a partire dalla genesi di questa nozione, fatta risalire all'intellettuale inglese Thomas Paine (1737-1809). Il fatto che l'origine dei diritti sociali rimandi a uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America – paese che poi non è certo stato una bandiera del welfare state – non deve apparire una singolare eccentricità. Infatti, nel libro si precisa che l'elaborazione risale al periodo in cui Paine partecipò attivamente alla Rivoluzione francese su posizioni girondine, e si descrive l'evoluzione del suo pensiero proprio sottolineando le differenze rispetto al contesto rivoluzionario americano.

Il tragitto successivo è analizzato nel secondo capitolo, nel quale Casadei si concentra con particolare attenzione sulla configurazione giuridica dei diritti sociali e sulla loro formalizzazione costituzionale. In questa prospettiva, acquisisce importanza la figura di Lelio Basso (1903-1978), spesso ingenerosamente dimenticata. Basso – al quale Casadei dedica idealmente questo libro – fu un protagonista importante dell'elaborazione intellettuale e della battaglia istituzionale per i diritti

sociali, non solo nel contesto italiano, ma in un palcoscenico evidentemente più ampio e dunque internazionale, nel quale è meritoriamente ricordato insieme ai giuristi del periodo di Weimar, ai teorici del laburismo, ai costituzionalisti più recenti.

La parte conclusiva del libro è senza dubbio quella più interessante per il dibattito attuale, perché aggancia lo snodo filosofico-giuridico alla discussione politica in corso. Si parla infatti di *basic income*, generalmente tradotto in italiano con “reddito minimo garantito”, una nozione che compare con forza negli anni Settanta del secolo scorso e che è inizialmente presentata come un superamento dei diritti sociali intesi in senso classico, nella misura in cui decostruisce il legame tra diritti e lavoro per affermare quello tra diritti e cittadinanza. Casadei richiama volutamente la discussione degli ultimi anni e propone nuovi spunti per collocare questo tema nel processo di globalizzazione e di affermazione di una identità europea, non solo ideale, bensì irrelata ad un costrutto giuridico-istituzionale *in progress*, entro il quale – presto o tardi – dovrà essere sciolto il nodo dei diritti sociali.

In tal senso, nel volume si chiarisce che i diritti sociali fanno parte di una azione *bottom-up* (e dunque influiscono positivamente sulla democratizzazione della società) ed è giusto che siano considerati a pieno titolo dei diritti fondamentali. Casadei discute anche dell'esigibilità di questi diritti, che – a conti fatti – necessita di due precondizioni essenziali. La prima è che siano concepiti come indivisibili dagli altri diritti fondamentali, così come sancito dalla Dichiarazione di Vienna del 1993, frutto della seconda conferenza dell'Onu in tema di diritti umani. La seconda è che siano radicati contestualmente entro uno spazio sociale e istituzionale che, pur se *multilevel*, non può prescindere dal potere regolatore e attuativo degli Stati.